

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2017 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2020****che modifica l'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per l'applicazione di misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani in caso di movimenti a carattere non commerciale verso il territorio o parti del territorio di alcuni Stati membri. Più in particolare, l'articolo 2 di tale regolamento delegato stabilisce le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, per quanto riguarda l'infezione da *Echinococcus multilocularis* e stabilisce le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per poter conservare il diritto di applicare dette misure sanitarie preventive.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ⁽³⁾ elenca gli Stati membri, o le parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione relative all'*Echinococcus multilocularis* di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772. L'elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
- (3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) n. 576/2013 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione.
- (4) Tutto il territorio del Regno Unito figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. È pertanto necessario modificare la parte 2 di tale allegato sostituendo la voce relativa al Regno Unito con una voce relativa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«PARTE 2

Elenco degli Stati membri (*), o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772

	Codice	Totalità/parti del territorio
Finlandia	FI	Tutto il territorio
Irlanda	IE	Tutto il territorio
Regno Unito (Irlanda del Nord)	UK (NI)	Irlanda del Nord

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»